

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 26/11/2018 Prot.: 0025268 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 410
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Simone Scarabel,
Manuel Brusco, Jacopo Berti e Erika Baldin relativa a:
"RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI SECONDO
UN SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO E DISPOSIZIONI
PER LA RINUNCIA AI TRATTAMENTI INDENNITARI
DIFFERITI".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



X LEGISLATURA

25268

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 410

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Scarabel, Brusco, Berti e Baldin

RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI SECONDO UN SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO E DISPOSIZIONI PER LA RINUNCIA AI TRATTAMENTI INDENNITARI DIFFERITI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 novembre 2018.

RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI SECONDO UN SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO E DISPOSIZIONI PER LA RINUNCIA AI TRATTAMENTI INDENNITARI DIFFERITI

Relazione:

Il 16 di ottobre il Consiglio di Presidenza del Senato ha approvato la delibera di taglio dei vitalizi che dovranno ora essere tutti ricalcolati con il metodo contributivo. La decisione del Senato segue quella omologa dell'Ufficio di Presidenza della Camera della scorsa estate.

Il giro di vite a Palazzo Madama è un nuovo passo verso lo smantellamento di un odioso privilegio che libererà milioni di euro che potranno essere reinvestiti in servizi per i cittadini: i beneficiari dei vitalizi subiranno una riduzione dell'assegno che va dal 40 all'80 per cento.

È arrivato il momento, anche nelle Regioni, nelle more della definizione di una disciplina statale organica ed unitaria, di seguire l'esempio della nuova disciplina nazionale in essere per le due Camere per contenere davvero la spesa pubblica e fare un gesto di vera solidarietà sociale nei confronti dei cittadini, nel quadro - sempre più stringente - dei vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

L'obiettivo di questo progetto di legge è una sempre meno tendenziale e sempre più effettiva equità di trattamento fra i lavoratori e quanti siano chiamati a rivestire cariche elettive o funzioni pubbliche.

I vitalizi, ovvero i trattamenti indennitari differiti, pur mutuandone alcune componenti identificative, non sono assimilabili ad un trattamento pensionistico ma vanno qualificati in termini indennitari, non configurandosi come una forma di corrispettivo per prestazioni lavorative rese.

Mancano infatti regole e istituti come la ricongiunzione dei periodi contributivi operata fra più gestioni previdenziali: la "pensione" dei consiglieri regionali potrebbe andare ad aggiungersi ad altri trattamenti veramente previdenziali (perché corrisposti dall'INPS o altre forme previdenziali), così creando duplicazioni ed aggiunte e sostanziosamente conseguentemente in un privilegio. La "pensione" dei consiglieri regionali non è inserita nel sistema previdenziale generale.

Sulla natura giuridica del vitalizio la Corte costituzionale si è espressa (per i parlamentari e non solo) più volte. La sentenza n. 289 del 1994 - peraltro antecedente alle riforme che ne hanno accentuato i caratteri previdenziali - ha rivelato come l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, venga a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. "La diversità tra assegno vitalizio e pensione - pur variando in relazione alla diversa tipologia dei vitalizi previsti dalla legislazione in vigore - assume, d'altro canto, un'evidenza particolare in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro

un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere”.

La puntuale disciplina dell'erogazione può quindi oscillare tra i due poli di una configurazione mutualistica oppure previdenziale. Ma rimane, al di là della concreta disciplina degli emolumenti conseguenti alla cessazione di determinate cariche, che tra questi e le pensioni ordinarie, derivanti da rapporti di impiego pubblico, non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico. Così si esprimeva, nella scorsa legislatura, il Servizio studi del Senato nel dossier n. 528, Note sull'A.S. n. 2888 “Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali”.

Lo stesso ha fatto la Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2012, n. 10177) sull'individuazione del beneficiario di un vitalizio di reversibilità di un parlamentare deceduto: “ancor più problematica risulterebbe un'assimilazione del beneficiario post mortem al titolare di una pensione di reversibilità”.

Anche ultimamente, in sede di giurisdizione ordinaria, è stata negata l'equiparazione: un ex assessore regionale si è visto negare un'istanza di restituzione dei quattro/quinti degli importi del vitalizio attualmente pignorato per intero. Il suo difensore ne chiedeva la restituzione “in quanto la pignorabilità non può superare il quinto della somma erogata”. Il GIP ha però negato l'assimilazione fra vitalizio e trattamento pensionistico: “deve di contro ritenersi che il vitalizio riconosciuto al condannato non è assimilabile al trattamento pensionistico”, disponendo la confisca delle somme già ordinate e l'acquisizione definitiva delle somme in sequestro.

Per quanto riguarda la questione più controversa, i famigerati “diritti quesiti” e quindi i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al Legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 349/1985, n. 173/1986, n. 88/1998, n. 211/1997, n. 416/1999 e il dossier del Servizio studi del Senato citato) sconfessando quindi chi - compreso il folto esercito di più di un migliaio di ex parlamentari che stanno proponendo ricorso avverso le deliberazioni dei due uffici di presidenza delle Camere - ritenga che il vitalizio costituisca oggetto di un diritto acquisito intangibile fino alla morte del titolare, anzi fino alla morte del coniuge che gli sia sopravvissuto.

I diritti acquisiti riguardano il passato, non anche il futuro. Sono oggetto di diritto acquisito solo le rate di vitalizio già percepite; la stessa fonte che attribuisce a un lavoratore o a un pensionato un determinato trattamento può - entro certi limiti - ridurre l'entità per il futuro, così come accade per i contratti collettivi: lo stesso contratto collettivo che ha istituito una voce retributiva può sopprimerla per il futuro, oppure regolarla diversamente, riducendone l'entità.

A maggior ragione questo deve valere per la legge - statale o regionale - che abbia istituito un trattamento pensionistico o una rendita: “- anche in materia previdenziale il legislatore può modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori solo entro i limiti della ragionevolezza - e può,

pertanto, entro questo limite, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre trattamenti pensionistici in atto” (Corte cost. sent. n. 446/2002; in senso conforme le sentenze nn. 361/1996, 240/1994, 822/1988). La Corte afferma che “...il diritto a una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentt. n. 211/1997, n. 419/1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute” sicché, salvo sempre il limite della ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto e a maggior ragione la conclusione deve valere per una norma che incida su trattamenti non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore, quale la pensione di reversibilità che eventualmente spetterà al coniuge superstite del pensionato in quel momento ancora in vita: “queste conclusioni inducono a ritenere che non possa argomentarsi in termini di diritto quesito” (Corte cost. n. 349/1985 e n. 9/1994).

Questo genere di argomentazioni che valgono in una materia così delicata come quella previdenziale non possono che valere anche per l'ambito dei vitalizi che, come visto, per giurisprudenza costituzionale costante, non è sovrapponibile in tutti i suoi aspetti a quello previdenziale e quindi non partecipa del medesimo sistema di garanzie previste per i lavoratori.

Di conseguenza è presumibile ed ipotizzabile che la giurisprudenza costituzionale che probabilmente interverrà in futuro sul tema dei vitalizi effettuerà uno scrutinio simile ma meno stretto di quella intervenuta sul contributo di solidarietà sulle pensioni “d'oro” ovvero che il taglio debba operare all'interno dell'ordinamento previdenziale come misura di solidarietà forte di sostegno previdenziale ai più deboli, imposta da una situazione di grave crisi del sistema (crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico), che debba essere temporaneo e incidere solo sulle pensioni più elevate in rapporto alle pensioni minime. Ancora più garanzie di un giudizio favorevole di legittimità costituzionale del nuovo sistema contributivo si avrà se il legislatore nazionale, nel momento in cui decida di normare nuovamente il tema delle pensioni “d'oro”, utilizzerà lo stesso metodo: la misura che verrà adottata con legge dello Stato risulterà tanto più ragionevole quanto più uniforme e generalizzata sarà la scelta di rideterminazione secondo il sistema contributivo dei diversi trattamenti pensionistici o para-pensionistici comunque denominati.

Quindi i diritti acquisiti non sono né un totem né un tabù: è possibile incidere sulle situazioni sostanziali poste dalla normativa precedente - cioè sull'affidamento al mantenimento della condizione giuridica già maturata - solo se la nuova disciplina sia razionale e non arbitraria, non pregiudichi in modo irragionevole la situazione oggetto dell'intervento e sussista una causa normativa adeguata e giustificata da un'inderogabile esigenza di intervenire o da un interesse pubblico generale, entrambi valutati alla luce della consistenza giuridica che ha assunto in concreto l'affidamento (così la Commissione speciale Consiglio di Stato nel parere reso al Senato il 26 luglio 2018).

Per questi motivi si propone oggi un progetto di legge che trova la sua ratio nel superamento del sistema dei vitalizi computati secondo logiche retributive e la loro determinazione, sia per quanti siano in attesa del

completamento della maturazione dei requisiti per la loro corresponsione, sia per quanti ne siano già stati immessi in godimento, secondo gli elementi propri del calcolo contributivo, estendendo di fatto, il più possibile, quello che è accaduto ai lavoratori: seguendo cioè il percorso ed il dettato normativo già tracciato con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio negli anni novanta.

Così come in Parlamento non esisterà più un vitalizio residuo, verranno tutti sottoposti a ricalcolo (e non sarà possibile percepire un assegno più alto di quello percepito adesso): la grave situazione economica che colpisce il nostro paese impone infatti scelte coraggiose volte alla riduzione dei costi complessivi della politica, è necessario restituire ai cittadini credibilità e fiducia, con un gesto tangibile e concreto che dimostri che la politica è un servizio e non un mestiere, ponendo fine alla sproporzione macroscopica, di troppi ex consiglieri regionali, fra contribuzione effettiva e rendita incassata ogni mese, così da sradicare alla radice i privilegi che la classe politica si è attribuita in questi anni e che hanno creato il distacco incolmabile tra le istituzioni ed i cittadini.

Con l'articolo 1 si enunciano le finalità del progetto di legge e si statuisce la rideterminazione di ogni vitalizio. All'articolo 2 vengono previsti la procedura ed i criteri per poter operare il ricalcolo. Con l'articolo 3 si prevede la disciplina in caso di reversibilità. Con l'articolo 4 si introduce una clausola di salvaguardia per far sì che il nuovo trattamento ricalcolato non possa essere superiore a quanto oggi percepito, con l'articolo 5 si esclude dal ricalcolo quanto già percepito dai soggetti interessati. L'articolo 6 rinvia all'ordinamento regionale per quanto concernono i casi di esclusione, di sospensione, gli obblighi di trasparenza e la tutela per gli inabili permanenti. Con l'articolo 7 si prevede la possibilità di rinuncia al vitalizio - per scelta personale e scrupolo di coscienza - in ogni momento, sia prima di riceverlo, sia in corso di godimento, eliminando il privilegio nel privilegio di poter ottenere la restituzione del 100% dei contributi versati come accade oggi, previsione che, al di fuori dell'ambito politico, non esiste in nessun ambito lavorativo. L'articolo 8 prevede la decorrenza degli effetti e quindi da quando sarà operativo il ricalcolo (la legge sarà attuata dopo la definizione dei coefficienti di trasformazione stabiliti in convenzione con INPS e ISTAT). Infine, all'articolo 9 si prevede la norma finanziaria dell'intervento legislativo e l'articolo 10 norma l'entrata in vigore.

RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI SECONDO UN SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO E DISPOSIZIONI PER LA RINUNCIA AI TRATTAMENTI INDENNITARI DIFFERITI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di proseguire il percorso di conformazione della disciplina del trattamento indennitario differito dei consiglieri regionali, ivi compresi i componenti della Giunta regionale non consiglieri, ai trattamenti previdenziali in essere per i lavoratori autonomi e subordinati, così contrastando, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, e nelle more della definizione di una disciplina statale organica ed unitaria di rideterminazione secondo il sistema contributivo, interviene sugli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, ivi compresi quelli già in godimento, di seguito denominati trattamenti indennitari differiti, per rideterminarli secondo un sistema di calcolo contributivo, con corresponsione in dodici mensilità.

Art. 2 - Procedura e criteri per la rideterminazione.

1. Ai fini della rideterminazione del trattamento indennitario differito secondo un sistema di calcolo contributivo, si procede alla definizione del montante contributivo individuale così determinato:

- a) quota di contributo obbligatorio ed eventuale quota di contributo volontario versato;
- b) quota a carico della Regione, pari alla quota stabilita per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

2. Il montante contributivo individuale così come determinato ai sensi del comma 1, è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dell'anno stesso, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

3. Il trattamento indennitario differito di cui al presente articolo è rideterminato moltiplicando il montante contributivo individuale, come risultante ai sensi del comma 1 e del comma 2, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A) alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, relativo all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto o al momento di richiesta di corresponsione anticipata secondo la disciplina vigente: alla rideterminazione si provvede altresì al ricorrere delle condizioni di sospensione della corresponsione del trattamento ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

4. Per i trattamenti indennitari differiti già in godimento, ivi compresi quelli sospesi, ove il coefficiente di trasformazione non sia già espressamente individuato, sono definiti nuovi coefficienti di trasformazione, avvalendosi, in regime di convenzione ed in applicazione di principi di leale collaborazione tra istituzioni pubbliche, dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS) e dell'ISTAT.

5. L'importo dei trattamenti indennitari differiti, come rideterminati ai sensi della presente legge, è rivalutato annualmente, ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 3 - Trattamenti indennitari differiti in regime di reversibilità.

1. Fatte salve le disposizioni in materia di soggetti aventi titolo e percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, i trattamenti indennitari differiti corrisposti in regime di reversibilità ed in godimento, sono rideterminati applicando la procedura ed i computi di cui alla presente legge; a tal fine viene assunta quale età di riferimento quella del consigliere al momento del conseguimento del diritto e di effettiva corresponsione del trattamento o al momento di richiesta di corresponsione anticipata secondo la disciplina vigente.

2. Nel caso di decesso del titolare del trattamento indennitario differito, sopravvenuto alla data di decorrenza di effetti di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni in materia di soggetti aventi titolo e percentuali di commisurazione definite dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, ove più favorevoli, si applica la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti definito dall'articolo 13 del Regio decreto 14 aprile 1939, n. 636 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Limiti al trattamento indennitario differito rideterminato.

1. In ogni caso l'importo dei trattamenti indennitari differiti rideterminati ai sensi della presente legge, non può essere superiore a quello dell'assegno vitalizio percepito alla data di entrata in vigore della presente legge o da percepire al conseguimento dei requisiti di età, previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 - Norma finale.

1. Sono fatti salvi tutti i trattamenti indennitari differiti, anche in regime di reversibilità, limitatamente a quanto già erogato alla data di decorrenza della loro rideterminazione secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 6 - Norma di rinvio.

1. Ai trattamenti indennitari differiti come computati e rideterminati ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi le discipline di esclusione, di sospensione e di trasparenza previste dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la disciplina relativa ai consiglieri inabili in modo permanente e la disciplina in materia di accertamento e certificazione dello stato di inabilità permanente.

Art. 7 - Rinuncia al trattamento indennitario differito.

1. I soggetti aventi titolo all'assegno vitalizio, anche in regime di reversibilità, ai sensi della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti aventi titolo al trattamento previdenziale ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 ed i soggetti aventi titolo al trattamento indennitario differito così come rideterminato ai sensi della presente

legge, possono, in ogni momento, rinunciare, in via definitiva, senza diritto alla restituzione dei contributi versati.

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.

Art. 8 - Decorrenza di effetti.

1. La rideterminazione dei trattamenti indennitari differiti in conformità alla disciplina di cui alla presente legge, acquista efficacia a partire dal primo mese successivo alla decorrenza del centoventesimo giorno successivo alla intervenuta definizione dei coefficienti di trasformazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge, non possono comunque derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale; le minori spese conseguenti all'applicazione della presente legge incrementano le dotazioni dei Programmi afferenti la Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", a decorrere dall'esercizio 2020.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Procedura e criteri per la rideterminazione.	5
Art. 3 - Trattamenti indennitari differiti in regime di reversibilità.	6
Art. 4 - Limiti al trattamento indennitario differito rideterminato.....	6
Art. 5 - Norma finale.....	6
Art. 6 - Norma di rinvio.	6
Art. 7 - Rinuncia al trattamento indennitario differito.....	6
Art. 8 - Decorrenza di effetti.....	7
Art. 9 - Norma finanziaria.....	7
Art. 10 - Entrata in vigore.....	7

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 2

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (1) (2).

**RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E
COMPLEMENTARE**

Art. 2 - Armonizzazione

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto

dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio finanziario. A decorrere dal 1° gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalità di versamento. (46) (57)

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito:

a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2;

b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1 (47) ;

b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali (48) .

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione. (55)

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti

che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. (49) (69)

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. (70)

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento

stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. (58)

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, commi 1, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte".

15. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".

16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in

vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni. (54) (59) (60)

19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni. (50)

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati

di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. (52) (56)

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati. (61)

23. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzazione ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

24. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accREDITAMENTO figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;

h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore. (62)

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal

1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti. (71)
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (63), sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. (53) (64) (65) (72)

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996 (51) (63), ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento (66) ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi

mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. (67)

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (68)

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

- a) conferma della volontarietà dell'accesso;
- b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione. (73)

Tabella A (v. articolo 1, comma 6) (104)

Coefficienti di trasformazione (105)

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.

(2) I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla presente legge sono stati differiti al 30 aprile 1997 dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 417.

(46) Comma così modificato dall'art. 3, comma 215, lett. a) e b), L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 2, comma 499, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'art. 2, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(47) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 215, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(48) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 215, lett. c), L. 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'art. 10, comma 13-quater, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(49) Comma così modificato dall'art. 74, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(50) Comma così modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(51) Termine differito al 29 febbraio 1996 dall'art. 9, comma 18, D.L. 1° febbraio 1996, n. 39 e dall'art. 9, comma 18, D.L. 2 aprile 1996, n. 180, non convertiti in legge e al 31 marzo 1996 dall'art. 5, D.L. 26 febbraio 1996, n. 84, non convertito in legge.

(52) Comma così modificato dall'art. 22-ter, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 12, comma 12-sexies, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(53) L'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha interpretato il presente comma nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi presente comma.

(54) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 280, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

(55) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-12 gennaio 2000, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2000, n. 3, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione.

(56) La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 12 maggio 2017, n. 111 (Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE.

(57) Per la determinazione dell'aliquota aggiuntiva relativa agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, vedi il D.M. 12 luglio 2000.

(58) Il regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente comma è stato emanato con D.M. 8 maggio 1997, n. 187.

(59) Norme di attuazione del presente comma sono state emanate con il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579. Vedi, inoltre, l'art. 37, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(60) Per il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, vedi l' art. 2, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414.

(61) Per il personale iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562; per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, vedi il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 658; per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, vedi il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164; per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionali, vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166; per i lavoratori dello spettacolo iscritti all' Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), vedi il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182;

per gli iscritti all' Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), vedi il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

(62) Per le disposizioni in materia di previdenza agricola, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563, il D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 149, e il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

(63) Per i termini per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che risultano non iscritti alle predette forme, vedi l'art. 1, comma 214, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(64) Per la facoltà di riscatto di attività prestata con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vedi l'art. 51, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e il D.M. 2 ottobre 2001.

(65) Per l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui al presente comma, con effetto dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, vedi l'art. 45, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(66) Per l'elevazione del contributo, vedi l'art. 59, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 44, comma 6, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(67) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 24 novembre 1995 e il D.M. 2 maggio 1996, n. 281.

(68) Il regolamento previsto dal presente comma, recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, è stato emanato con D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

(69) Vedi, anche, l'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999.

(70) Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 1996.

(71) In attuazione della delega prevista dal presente comma è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

(72) Vedi, anche, l'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, l'art. 1, comma 6, L. 23 agosto 2004, n. 243, l'art. 1, commi 770, 772 e 788, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 1, comma 79, L. 24 dicembre 2007, n. 247, l'art. 18, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l'art. 22, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, l'art. 24, commi 6, 9, 10 e 26, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'art. 1, comma 165, L. 11 dicembre 2016, n. 232, l'art. 8, commi 4, 7 e 10, L. 22 maggio 2017, n. 81 e l'art. 1, comma 147, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

(73) In attuazione della delega di cui al presente comma, vedi il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

(104) Tabella così sostituita dall'art. 1, comma 14, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(105) Per l'ulteriore rideterminazione dei divisori e dei coefficienti di trasformazione, di cui alla presente tabella, vedi il Decreto 15 maggio 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il Decreto 22 giugno 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, il Decreto 15 maggio 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (BUR n. 9/1973)

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. (1)(2) (3) (4)

Art. 15 (5)

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale. (6)

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati. (7)

L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico. (8)

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione. (9)

(1) Titolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , sostituzione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .

(2) I commi 2 e 4 dell'articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 dettano disposizioni particolari a decorrere dall'anno 2006 in relazione alla contribuzione a carico dei consiglieri di cui all'articolo 8 al contributo di cui all'articolo 19 e agli assegni vitalizi e di reversibilità.

(3) Per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale si applica il sistema previdenziale contributivo di cui alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica".

(4) Per effetto della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica" a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono ridotti secondo le modalità previste da detta legge.

(5) La disciplina della sospensione di cui al presente articolo si applica anche al trattamento previdenziale di tipo contributivo di cui alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 per effetto del rinvio operato dall'art. 7 di detta legge.

(6) Comma così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 che ha aggiunto alla fine le parole " , o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale".

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 .

(8) Comma aggiunto da art. 1 comma 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 . Le disposizioni hanno effetto per coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 ricoprono gli incarichi ivi previsti, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della medesima legge.

(9) Articolo così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 che aggiunge l'ultimo comma.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1)

NORME PER IL RIORDINAMENTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI PRIVATI E PUBBLICI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA L. 23 OTTOBRE 1992, N. 421.

Art. 11 - *Perequazione automatica delle pensioni.*

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno (18). Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (19) (20).

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della L. 23 ottobre 1992, n. 421 , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (21). Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui (22) (23).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(18) Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dal presente articolo, è stato differito al 1° gennaio successivo di ogni anno per effetto dell'art. 14, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(19) Per la perequazione automatica delle pensioni vedi il D.M. 20 novembre 1995 e successivi indicati in nota.

(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-16 gennaio 2009, n. 2 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2009, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(21) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, n. 3.

(22) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335. Vedi, anche, l'art. 59, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 202 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 sollevata in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione.

Nota all'articolo 3

Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 (1)

MODIFICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SULLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA, PER LA TUBERCOLOSI E PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, E SOSTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LA MATERNITÀ CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA NUZIALITÀ E LA NATALITÀ (2).

Articolo 13

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 (34).

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15% per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 (35) (36).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105, e convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 1939, n. 1272.

(2) Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 22986 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.

(34) La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 6 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1980, n. 36) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e con l'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che «se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10; ha altresì dichiarato d'ufficio, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della L. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente alle parole «deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(35) Così modificato prima dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 e poi sostituito dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903. La Corte costituzionale, con sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 (Gazz. Uff. 5 gennaio 1994, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione della pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque il diritto di percepire. Tale declaratoria di illegittimità costituzionale è dunque, riferita al testo dell'art. 13 del presente decreto. Vedi, anche, gli artt. 1, 2 e 3, D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 e gli artt. 18 e 19, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nonché, l'art. 12, L. 2 agosto 1990, n. 233.

(36) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-29 gennaio 1998, n. 8 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1998, n. 5, Serie speciale), con ordinanza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n. 15 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale) e con ordinanza 25 febbraio-5 marzo 1998, n. 45 (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903 sostitutivo dell'art. 13 della presente legge, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 81 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 22-25 febbraio 1999, n. 42 (Gazz. Uff. 3 marzo 1999, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 22-30 marzo 1999, n. 104 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 258 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, sostitutivo dell'art. 13, sub art. 2, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale sollevate in riferimento all'art. 81 della Costituzione. Con successiva sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 461 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Cost.

Nota all'articolo 7

Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (BUR n. 6/2012)

ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)

Art. 2 - Disposizioni transitorie in ordine all'applicazione della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni.

1. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'istituto dell'assegno vitalizio e all'istituto dell'assegno di reversibilità.

2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla percezione dell'assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza interessi legali. Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell'assegno vitalizio. L'Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.

3. Per i consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature e rieletti nella decima legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico in ordine all'istituto dell'assegno vitalizio e di reversibilità, ivi compreso l'obbligo del versamento della quota di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , e successive modificazioni.

4. omissis (2)

(1) L'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 attesa la abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio disposta nei termini previsti dalla legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 , dava atto al comma 1 che "non trovano applicazione le disposizioni contenute" nella lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. In ordine alla disciplina della erogazione dell'assegno vitalizio vedi le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .

(2) Comma abrogato da lett. b), comma 1, art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 . Il comma così disponeva: "La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l'importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del consigliere."